



Pacifico Acquamarina 2 SRL | Piazza Walther-von-der-Vogelweide, 8 | 39100 Bolzano | Italia

Spettabile

Ministero della Cultura

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia**

Via Alvarez Valentini, 8 - Foggia (FG)

sabap-fg@pec.cultura.gov.it

E p.c.,

Ministero della Cultura

**Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali**

Via di San Michele, 22 – 00153 Roma

dg-abap@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Via Gentile, 52 - 70126 Bari

dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Bolzano, lì 8 aprile 2024

**Oggetto: OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 139, COMMA 5 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42 E
SS. MM. II. RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE
PUBBLICO DEL CONTESTO "TIATI – TEANUM APULUM – CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE".**

I sottoscritti Ing. Antonio Mezzina, nato a San Severo (FG) il 17/11/1967, codice fiscale MZZ NTN 67S17 I158I, e Dott. Maurizio Fernando Bruno Pensato, nato a Monaco di Baviera (Germania) il 09/06/1976, codice fiscale PNS MZF 76H09 Z112E, nella loro qualità di procuratori delle Società Pacifico Acquamarina 1 S.r.l. ("Acquamarina 1") e Pacifico Acquamarina 2 S.r.l. ("Acquamarina 2"),

Pacifico Acquamarina 2 SRL

Sede legale in Piazza Walther-von-der-Vogelweide, 8, 39100 Bolzano BZ

P. IVA e C.F. - 04351410719

entrambe aventi sede legale in Piazza Walther von Vogelweide n. 8, Bolzano 39100, C.F. e P.IVA 04247070719 (Acquamarina 1) e 04351410719 (Acquamarina 2) (congiuntamente, le “**Società**” o “**Osservanti**”), con riferimento alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in epigrafe, ritengono opportuno rappresentare quanto segue.

PREMESSO CHE

1. Le Società operano attivamente nel settore dello sviluppo e della realizzazione di progetti di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile in Europa e in tutto il territorio nazionale.
2. Le Società sono titolari di due progetti agrivoltaici in Regione Puglia e, in particolare:
 - i. Acquamarina 1 detiene un progetto di impianto agrivoltaico denominato “Bufalara” della potenza di 64,76 MWp e delle relative opere di connessione da realizzarsi nella provincia di Foggia, nei comuni di Serracapriola, San Paolo di Civitate e Torremaggiore (“**Progetto Bufalara**”);
 - ii. Acquamarina 2 è titolare di un progetto di impianto agrivoltaico denominato “Tovaglia” (“**Progetto Tovaglia**”) della potenza di 26,557 MWp e delle relative opere di connessione da realizzarsi in provincia di Foggia nei Comuni di Serracapriola, San Paolo di Civitate e Torremaggiore
(congiuntamente, i “**Progetti Agrivoltaici**”).
3. Per entrambi i Progetti Agrivoltaici sono attualmente pendenti due distinti procedimenti di valutazione della compatibilità ambientale e, in particolare:
 - (i) per il Progetto Bufalara è attualmente pendente il procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico Ambientale ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 152/2006 presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - (ii) per il Progetto Tovaglia è attualmente pendente il procedimento di valutazione dell’impatto ambientale (“**VIA**”) ai sensi dell’art. 25 e 8, comma 2-*bis* del d.lgs. 152/2006 presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
4. In pendenza dei predetti procedimenti, le Società venivano a conoscenza che, in data 12 dicembre 2023, veniva resa nota tramite Albo Pretorio del Comune di Serracapriola (FG) la proposta di dichiarazione di interesse pubblico formulata dalla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia* relativa al contesto “*Tiati – Teanum Apulum – Civitate e Bassa Valle del Fortore*” (la “**Proposta**”).
5. Tale Proposta prevede, *inter alia*, l’imposizione di un vincolo ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 su una vastissima area in cui ricadono interamente anche i Progetti Agrivoltaici di titolarità delle Società per i quali, come detto, è attualmente in corso il procedimento di valutazione della compatibilità ambientale.

6. Ai sensi di quanto indicato nella Proposta, i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro trenta giorni decorrenti dal periodo di pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 139, comma 5 del D.Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO CHE

7. La Proposta di imposizione del vincolo ai sensi dell'art. 136, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 prevede che questo sia esteso per una superficie complessiva di circa 213 km².

8. Per quanto di interesse delle scriventi Società, la Proposta in esame prevede, attraverso le prescrizioni impartite per ogni componente presa in considerazione, un divieto generale e aprioristico alla realizzazione di impianti di produzione di energia, ivi inclusi quelli alimentati da fonti rinnovabili che non siano realizzati in *“edifici esistenti e collocati in modo da garantire che non siano percepibili all'esterno”* (Elaborato n. 9 della Proposta – Sistema delle Tutele).

9. Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile sono considerati dal legislatore opere di urbanizzazione primaria, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 7-bis co. 2-bis del D.Lgs. 152/2006.

10. Ai sensi del paragrafo 17.1 del D.M. 10 settembre 2010, recante *“Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* (**“Linee Guida”**), le Regioni e le Province autonome *“possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti”*, sulla base di *“un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale”*.

11. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento (UE) 2022/2577, la *“pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici [...] Gli Stati membri possono limitare l'applicazione di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima”*.

12. Ai sensi del comma 2 del sopra menzionato art. 3 del Regolamento (UE) 2022/2577, modificato dal Regolamento (UE) 2024/233, gli *“Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente”*.

13. In data 31 ottobre 2023 è stata pubblicata in G.U.U.E. la Direttiva del Parlamento Europeo 18 ottobre 2023 n. 2023/2413/UE recante *«modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento*

(UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio» (c.d. Red III).

14. La Red III ha fissato il principio in forza del quale *«nelle necessarie valutazioni caso per caso intese ad accertare se un impianto di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tale impianto alla rete, la rete stessa o i mezzi di stoccaggio sono d'interesse pubblico prevalente in un determinato caso, gli Stati membri dovrebbero considerare tali impianti di produzione di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica eccetto se vi sono prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi significativi sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati, o se gli Stati membri decidono di limitare l'applicazione di tale presunzione in circostanze specifiche e debitamente giustificate, quali motivi connessi alla difesa nazionale. Tali progetti possono beneficiare di una valutazione semplificata nel momento in cui tali impianti di produzione di energia rinnovabile sono considerati d'interesse pubblico prevalente e funzionali alla salute e alla sicurezza pubbliche.»* (considerato n. 44)

15. La Red III ha, altresì, introdotto l'articolo 16-*semples* alla Direttiva del Parlamento Europeo 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE (c.d. Red II) in forza del quale *«entro il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio **siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi** e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali limitazioni, assieme alle relative motivazioni».*

16. con PAUR n. 1639 del 12 ottobre 2023 la Provincia di Foggia ha assentito la realizzazione dei lavori di prosecuzione della Strada regionale n. 1 che congiungerà lo svincolo autostradale di Candela a quello di Poggio Imperiale (lotto 1 e 2) la quale attraverserà l'intera valle del Fortore (<https://www.provincia.foggia.it/Notizie-e-comunicati/Dettaglio-News/ArticleID/1563/RENDE-NOTO-RILASCIO-P-A-U-R-PER-LA-REALIZZAZIONE-PROGETTO-STRADA-REGIONALE-N-1>).

17. In particolare, con Deliberazione di Giunta regionale 2 ottobre 2023, n. 1259 la Giunta regionale ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95. Dall'analisi del parere tecnico allegato all'autorizzazione si apprende che il tracciato proposto attraverserà la valle del Fortore, utilizzando – laddove possibile – i tracciati viari

esistenti anche solo per alcuni e specifici tratti (pagg. 14-16 del parere tecnico allegato all'autorizzazione)

Tutto quanto premesso e considerato, la scrivente, formula le seguenti

OSSERVAZIONI

1) Illegittimità della Proposta per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e assenza dei requisiti necessari per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, co. 1 lett. c) del D.Lg. 42/2004

Come indicato in premessa, la Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico individua un'area di intervento che ha un'estensione assai rilevante. Come emerge dalla documentazione allegata la stessa si estende per una superficie di ben 213 chilometri quadrati nei quali, in applicazione delle prescrizioni previste nell'Elaborato n. 9 non sarebbe in alcun modo possibile l'installazione di impianti di produzione di energia, ivi compresi quelli alimentati da fonti rinnovabili. La vastissima estensione dell'area sulla quale si estenderebbe l'istituendo vincolo e le relative prescrizioni, è *ex se* elemento sintomatico del difetto di proporzionalità dell'agire di Codesta Soprintendenza che ha evidentemente operato una valutazione poco approfondita di quelle che sono le differenti peculiarità di un territorio così vasto.

L'imposizione di un vincolo di tal specie, anche in considerazione dell'estensione dell'area su cui esso sarebbe destinato a produrre i relativi effetti giuridici, non risulta essere supportata da adeguate ragioni e motivi che ne giustificano una tale estensione. A tal proposito, l'elaborato "Relazione Generale" si limita, infatti, a elencare le caratteristiche dell'area in funzione per lo più descrittiva dei tratti identitari dell'area medesima senza, tuttavia, offrire adeguata rappresentazione di quali valori estetici dovrebbero essere tutelati con la Proposta *de quo*.

In primis, non è dato comprendere quali siano e sulla base di quali motivi le bellezze panoramiche che giustificano, ai sensi dell'art. 136, lett. d) del D.Lgs. 42/2004, l'imposizione di tale vincolo su un'area estesa per più di 200 chilometri quadrati.

Altrettanto priva di adeguato supporto motivazionale risulta essere la Proposta con riferimento ai valori estetici che dovrebbero essere tutelati ai sensi dell'art. 136, lett. c) del D.Lgs. 42/2004. Sul punto, si rammenta che non è sufficiente la presenza di valori identitari al fine di poter dichiarare la presenza di un notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 senza correre il rischio che l'agire amministrativo sfoci in quello che la dottrina amministrativista ha definito "eccesso di tutela". In tal senso, la stessa giurisprudenza maggioritaria sul tema (*ex multis*, cfr. TAR Lazio, n. 1080/2021) ha confermato che *"l'evoluzione recente delle riflessioni ... ha progressivamente messo a fuoco l'esigenza di differenziare la gravosità del regime giuridico vincolistico in corrispondenza del grado di valore del bene paesaggistico protetto - che deve rispondere alle ragioni dell'estetica, quale "causa" del vincolo, non riducibili, pertanto, al mero valore identitario dei luoghi, che costituisce solo un motivo "aggiuntivo", incidente sulla dimensione territoriale della sua rilevanza ... - facendo*

implicitamente richiamo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità ... , per evitare di incorrere in quegli “eccessi di tutela” non giustificati ed addirittura in talune occasioni controproducenti rispetto alle stesse finalità di tutela perseguite.

A tal proposito, gli stessi Progetti Agrivoltaici nella titolarità delle Osservanti prevedono opere di compensazione e riqualificazione di alcuni insediamenti e ruderi che, nel caso in cui la Proposta con il relativo divieto alla realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile venissero confermati, sarebbero destinati a rimanere in stato di abbandono.

In particolare, il Progetto Tovaglia prevede misure di mitigazione e compensazione volte alla riqualificazione e al ripristino ecologico di un'area precedentemente destinata ad attività estrattiva (ex cava) che, se venisse approvata la Proposta in esame e il conseguente divieto generalizzato all'installazione di impianti FER, sarebbe destinata a restare in stato di abbandono e degrado.

Risulta chiaro, pertanto, che l'imposizione di un vincolo di tal specie richiede la presenza simultanea di entrambi i presupposti previsti dall'art. 136, comma 1 lett. c): in endiadi la presenza di valori tradizionali ed estetici. Da ciò ne deriva, quindi, che *“il solo valore identitario non è di per sé sufficiente per assoggettare un immobile o un'area al vincolo di tutela previsto dall'art. 136, essendo a tal fine richiesto anche, come requisito cumulativo, che si aggiunge al requisito proprio, quello del valore intrinseco dell'oggetto, del sito da tutelare, come “luogo dell'anima” o come “bellezza naturale” (nelle diverse declinazioni del “borgo pittoresco”, del sublime delle vette delle montagne o dell'orrido, della “curiosità” di una bizzarria della natura etc.)”* Di conseguenza, la Soprintendenza è obbligata a un *“rigoroso onere motivazionale, che non può limitarsi al richiamo del mero valore identitario dell'area, ma deve estendersi all'analitica illustrazione delle caratteristiche concrete del paesaggio agrario che lo rendano eccezionale sotto il profilo paesistico”* (TAR Molise, n. 392/2022). Al contrario, Codesta Soprintendenza, si è limitata a dare evidenza delle concrete esigenze di tutela soltanto per alcune limitate porzioni dell'area interessata dal vincolo *de quo* e, in particolare, per le aree costiere caratterizzate dalla presenza di vegetazione e fauna ritenute di importanza conservazionistica, peraltro già tutelate dal PPTR. Nemmeno la presenza di altri beni tutelati nell'area di riferimento, pur menzionati nella Relazione Generale della Proposta, costituisce una ragione sufficiente per dichiarare il notevole interesse pubblico secondo l'art. 136, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 in esame. Anzi, in una prospettiva di ragionevolezza e proporzionalità l'imposizione di un vincolo aggiuntivo avrebbe dovuto essere preceduta da un'attenta valutazione dell'operatività di quelli già esistenti, per stabilire se e quanto consentano di assicurare un'adeguata tutela al bene in contestazione, approfondendo, in un'ottica comparativa delle diverse misure alternative possibili, se e come la nuova misura risulti a tal fine *“necessaria”*.

Come sopra rilevato, pertanto, la Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulata da Codesta Soprintendenza risulta essere viziata sotto i profili del difetto di

motivazione, della mancanza di proporzionalità e dello sviamento di potere per difetto dei presupposti necessari ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004.

2) Illogicità manifesta della Proposta

Oltre ad essere irragionevole, il divieto istituito dalla Proposta in esame risulta anche essere viziato da illogicità manifesta. In particolare, Codesta Soprintendenza se da un lato afferma in maniera generica e apodittica la necessità di tutelare il paesaggio e le asserite e indimostrate caratteristiche di pregio del paesaggio rurale esistente, dall'altro ammette come il medesimo contesto territoriale *“risenta della presenza di impianti eolici e fotovoltaici che insistono sulla sinistra idrografica del fiume Fortore, sia lungo il versante che in campo aperto”*.

Non si comprende come, da un lato, possa essere affermata la necessità di tutelare i caratteri identitari e di valenza paesaggistica esistenti dell'area attraverso un divieto aprioristico alla realizzazione di impianti rinnovabili e allo stesso tempo ammettere che il medesimo paesaggio sia già caratterizzato dalla presenza di altri impianti di tipo eolico e fotovoltaico.

Al contrario, la presenza di altri impianti rinnovabili nella medesima area rappresenta, nell'attuale contesto normativo, un elemento di *favor* per la collocazione di nuovi impianti rinnovabili.

Ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2 sono considerate idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili *“le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”*.

La disposizione appena citata, che valuta idonee le aree agricole nei pressi delle quali sono presenti impianti industriali (ivi compresi gli impianti di produzione di energia rinnovabile, come chiarito dal MASE con riscontro a interpello prot. n. 124474 del 28 luglio 2023) dimostra che il legislatore sia favorevole alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in aree in cui impianti di tal specie sono già presenti.

Pertanto, anche con riferimento alla presenza di altri impianti nel contesto territoriale oggetto della Proposta di imposizione di vincolo, il divieto contestato risulta essere viziato perché illogico e contrario agli indirizzi legislativi in materia.

3) Contrasto con il quadro normativo nazionale ed eurounitario in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili

La Proposta in esame e, in particolare, il divieto aprioristico alla realizzazione di impianti di produzione di energia previsto dall'art. 3 della Normativa d'uso allegata alla Proposta risulta essere in palese contrasto con il quadro normativo vigente che esprime un assoluto *favor* alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Tale divieto, infatti, si pone in aperto contrasto sia con la normativa nazionale che, a seguito dei numerosi interventi legislativi susseguitisi negli ultimi anni, esprime un assoluto *favor* alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia dalla normativa Europea che impone agli Stati di dare priorità alla loro realizzazione.

A tal proposito, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno desunto l'illegittimità di una normativa che contrasti coi principi desumibili dalla normativa vigente *"che ponga divieti assoluti di realizzazione di impianti da energia rinnovabili"* nonché di ogni provvedimento amministrativo *"che precluda la realizzazione di tale finalità in assoluto"* (v. Corte Cass., SS.UU., n. 10054/2023) la quale ha precisato che *"non è consentito alle Regioni di adottare normative regionali contrastanti con questi principi, che ponga dei divieti assoluti di realizzazione di impianti da energia rinnovabili"*.

L'istituzione di tali divieti è stata a più riprese censurata dalla giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali che hanno annullato provvedimenti, analoghi a quello in esame, in cui, a seguito del procedimento per la dichiarazione del vincolo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, si istituivano divieti aprioristici e generalizzati e si consentiva (come nella Proposta *de qua*) esclusivamente la realizzazione di impianti solo di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie (v. TAR Basilicata, sent. nn. 69/2023 e n. 257/2023).

Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha chiarito, nell'annullare disposizioni analoghe a quella che vieta la realizzazione di impianti di energia rinnovabile che *"semmai, l'interesse paesaggistico può essere concretamente tutelato caso per caso con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione nell'ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica ed il giudizio di valutazione di impatto ambientale, nel cui ambito risulta compresa l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004"* (TAR Basilicata, sent. n. 69/2023).

Al fine di meglio comprendere il quadro normativo in cui tale Proposta si inserisce devono essere considerati, oltre che la copiosa produzione normativa in materia di semplificazioni autorizzative e procedurali (da ultimo, con la L. 11/2024 di conversione del D.L. 181/2023), le disposizioni normative prodotte dagli organi legislativi dell'Unione Europea direttamente applicabili nel territorio degli Stati membri.

3.1. Contrasto con il quadro normativo eurounitario e, in particolare, con l'art. 3 del Regolamento 2022/2577 (principio di prevalenza dell'interesse pubblico per gli impianti di produzione di energia rinnovabile)

In particolare, il menzionato art. 3 del Regolamento (UE) 2022/2577, come recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2024/233 prevede, al comma 1, che gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, quali quelli oggetto delle iniziative progettuali nella titolarità delle Osservanti, sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici e, al comma 2, che gli Stati membri

sono tenuti ad accordare priorità alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche nei procedimenti di pianificazione e autorizzazione.

Da tali disposizioni, direttamente applicabili nel territorio degli Stati membri, discendono degli oneri specifici in capo alle Amministrazioni responsabili dei procedimenti di autorizzazione e di pianificazione, intesa quest'ultima in senso ampio, dalla disciplina euro unitaria.

Tali obblighi sono stati completamente disattesi da Codesta Amministrazione che, al contrario, intende istituire un divieto generale e aprioristico all'installazione di impianti rinnovabili, in palese violazione della normativa unionale e nazionale di riferimento nonché dei principi ispiratori della disciplina in materia di sviluppo e promozione delle energie rinnovabili.

La Proposta formulata da Codesta Soprintendenza omette di dare adeguata rilevanza alle disposizioni appena menzionate le quali impongono alle Amministrazioni di operare un bilanciamento degli interessi coinvolti, ritenuto necessario alla luce del rinnovato quadro normativo anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. n. 8167/2022), il quale ha riconosciuto, oltre al dovere di temperare le esigenze preposte alla tutela dei diversi interessi in gioco, quello di riconsiderare gli stessi alla luce del riconoscimento operato dall'indirizzo politico europeo e nazionale il quale *"riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale dichiarandoli opere di interesse pubblico proprio ai fini della tutela dell'ambiente"*. Tale principio, afferma il Consiglio di Stato *"[...] si impone anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l'esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo"*.

Con specifico riguardo a disposizioni che pongono divieti generali e aprioristici contenute in dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, n. 9907/2023) ha chiaramente escluso la loro compatibilità con l'attuale quadro normativo euronitario dichiarando le stesse illegittime poiché contrastanti in modo manifesto coi principi di *"ragionevolezza e proporzionalità, avuto riguardo tanto agli interessi pubblici, di natura paesistica, oggetto di tutela quanto agli ulteriori interessi pubblici messi in gioco dalla realizzazione degli impianti FER – aventi natura di opere di urbanizzazione primaria, di pubblica utilità e indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, 7-bis, co. 2-bis del D.Lgs. 152/2006 – coincidenti con l'esigenza, avente copertura costituzionale ed euro-unitaria (art. 9 Cost. e direttive n. 2001/77/CE e 2009/28/CE n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili), di fronteggiare l'attuale crisi energetica (P.N.R.R.) mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili onde preservare l'ambiente e il paesaggio. (cfr. Corte Cost., sentt. n. 177/2021; n. 199/2014; n. 224/2012; Cons. Stato n. 8167/2022)*

3.2. Contrasto con le norme e i principi ispiratori della normativa nazionale in materia di autorizzazioni di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile

Il divieto generale di installazione di impianti di produzione di energia, ivi inclusi quelli da fonti energetiche rinnovabili, risulta inoltre essere incompatibile con i principi cardine in materia desumibili dalla normativa nazionale di riferimento.

A tal proposito rileva, oltre che il generale *favor* del legislatore nei confronti della realizzazione di questa tipologia di impianti, testimoniato dai numerosi interventi volti a semplificare gli *iter* procedurali volti al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, anche il regime di individuazione previsto dalla normativa vigente in materia di aree idonee e aree non idonee.

La Proposta in oggetto, infatti, non fa alcun riferimento né considera in alcun modo la presenza, all'interno dell'area interessata dall'imposizione del vincolo, di aree che sono considerate idonee dal legislatore all'installazione di impianti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021.

In tale estensione sono infatti presenti aree a destinazione industriale, cave e discariche nonché varie aree che sono considerate come idonee ope legis.

È evidente che non aver valutato attentamente la presenza di tali peculiarità rappresenta un gravissimo *vulnus* a cui deve essere posto adeguatamente rimedio.

La scelta operata da Codesta Amministrazione, di sottrarre un'area così vasta (dall'estensione di più di 200 chilometri quadri) alla possibilità di ospitare impianti di produzione di energia rinnovabile, si pone in aperto contrasto con la normativa nazionale in materia.

Infatti, in caso di approvazione della Proposta, si introdurrebbe in una porzione non irrilevante di territorio nazionale, un'abrogazione *de facto* della normativa sulle aree idonee totalmente irragionevole.

Inoltre, l'istituzione di un divieto aprioristico e generalizzato, che prescinde dalla tipologia impiantistica e dalle caratteristiche concrete del territorio interessato dal vincolo (che ha un'estensione tale da non poter essere considerato come un'area omogenea e avente le medesime esigenze di tutela) contrasta anche con la *ratio* delle Linee Guida.

Sulla base di quanto ivi affermato, infatti, le aree non idonee a ospitare impianti di produzione di energia rinnovabile sono individuate all'esito di apposita istruttoria attraverso un apposito procedimento amministrativo in cui si operi un concreto bilanciamento degli interessi strettamente aderente alle specificità dei luoghi *“senza poter imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale”* (Corte Cost. n. 77/2021 e n. 58/2023) e fermo, comunque, il principio per il quale non possono essere introdotti *“divieti aprioristici di carattere generale all'insediamento degli impianti de quibus”* (Cons di Stato n. 2464/2022)

In tale contesto, nel quale anche la Corte Costituzionale precisa che sono illegittimi divieti generalizzati che non tengono conto delle concrete caratteristiche dei luoghi e delle specifiche tipologie impiantistiche operati tramite provvedimenti di natura legislativa, non si comprende

come possa essere legittimo un provvedimento non legislativo quale quello proposto da Codesta Soprintendenza che, oltre ai profili di illegittimità sopra rappresentati, impone un divieto generale all'installazione di impianti su un'area di più di 200 chilometri quadrati a prescindere dalle concrete caratteristiche dell'area destinata a ospitare gli impianti e dalla tipologia impiantistica proposta.

4) Omessa valutazione delle peculiarità degli impianti di produzione di energia elettrica in configurazione agrivoltaica

Fermo il carattere preliminare e assorbente delle considerazioni sopra esposte, le Osservanti invitano Codesta Spettabile Soprintendenza, per quanto di diretto interesse delle medesime, a valutare attentamente i Progetti dalle medesime detenuti e attualmente al vaglio delle Amministrazioni competenti nell'ambito della procedura di valutazione di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito della definizione dei contenuti della Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico oggetto delle presenti osservazioni.

Entrambi i Progetti prevedono la realizzazione di impianti agrivoltaici che combinano la produzione di energia elettrica da fonte solare con lo sviluppo di attività agricole perfettamente in grado di salvaguardare la vocazione agricola dei terreni su cui saranno realizzati i relativi impianti.

A tal proposito, merita di essere considerato il principio ormai acquisito dalla giurisprudenza amministrativa per il quale le caratteristiche intrinseche degli impianti in configurazione agrivoltaica, i quali consentono in modalità combinata la produzione di energia elettrica e le attività agricole non consentono di equiparare, neppure sotto il profilo del regime giuridico, gli impianti fotovoltaici c.d. "tradizionali" con gli impianti di tipo agrivoltaico (v. *ex multis*, Consiglio di Stato sentt. n. 8258/2023 e 8263/2023).

Sul punto è stato, infatti, ribadito che *"mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva) nell'agrivoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola. Alla luce di quanto osservato, non si comprende, pertanto, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l'agrivoltaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell'agricoltura. Contrariamente a quanto accade nei progetti che utilizzano la metodica fotovoltaica, infatti, nell'agrivoltaico le esigenze della*

produzione agricola vengono soddisfatte grazie al recupero, da un punto di vista agronomico, di fondi che versano in stato di abbandono" (Cons. di Sato n. 8029/2023). Pertanto, è da ritenere illegittima la Proposta formulata da Codesta Amministrazione anche per quanto specificamente attiene all'omessa considerazione delle varie tipologie impiantistiche oggetto dell'aprioristico divieto di cui all'art. 3 della Normativa d'Uso e, in particolare, delle peculiarità che identificano gli impianti agrivoltaici, perfettamente in grado di essere inseriti in un contesto che si caratterizza per la vocazione agricola quale quello oggetto della Proposta in esame.

Con specifico riferimento ai Progetti Agrivoltaici, essi non soltanto sono in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida sugli Impianti Agrivoltaici di cui al D.M. 22 giugno 2022 per esser definiti tali ma prevedono, inoltre, l'adozione di un sistema di produzione agricola biologica basata sull'utilizzo di fertilizzanti e concimi non di origine chimica e di sintesi. La stessa scelta delle colture e le previste modalità di rotazione delle stesse tengono conto delle coltivazioni effettuate fino ad oggi da parte degli agricoltori interessati dal progetto. Anche per la fascia di mitigazione è stato previsto l'utilizzo di specie vegetali che fanno parte della flora locale.

L'adozione delle tecniche sinteticamente descritte non solo non arreca nocumento all'area interessata dai Progetti ma, anzi, apporta un effettivo miglioramento al sistema dei corsi d'acqua minori che attraverso la valle, poiché impedisce l'ulteriore disperdersi di una grande quantità di agenti chimici artificiali nelle falde sottostanti.

Pertanto, l'attività agricola che si concretterà per il tramite dei medesimi sarà pienamente ecosostenibile e in grado di preservare l'ambiente, la fauna e la flora locali.

In definitiva, la Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico avanzata da Codesta Spettabile Soprintendenza risulta essere stata adottata in violazione dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza dell'agire amministrativo, del D.Lgs. 42/2004 nonché della normativa nazionale ed euro unitaria in materia di impianti di produzione di energia rinnovabile poiché istituisce aprioristicamente, omettendo di fornire adeguata motivazione anche in relazione agli aspetti caratteristici aventi valore tradizionale ed estetico di cui all'art. 136, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, un vincolo comportante un divieto assoluto di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile su un'area estesa per più di 200 chilometri quadrati.

In ragione di quanto sopra sinteticamente esposto e dell'allegato di natura tecnica alle presenti osservazioni, che costituisce parte integrante delle medesime (cfr. **Allegato 1**), le Società

CHIEDONO

A Codesto Spettabile Ente di voler riconsiderare la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto, procedendo a ritirare la Proposta in esame o, in alternativa, a limitare l'estensione dell'istituendo vincolo alle zone costiere di maggiore interesse, permettendo lo sviluppo sostenibile della restante porzione d'area.

In subordine a quanto sopra e in ragione delle considerazioni svolte, si richiede di voler comunque espressamente inserire tra gli interventi comunque compatibili con il vincolo *de qua*, la possibilità di installare impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e relative opere di connessione in piena conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali ed euro unitarie.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento risultasse necessario.

Distinti Saluti,

PACIFICO ACQUAMARINA 2 S.r.l.

I procuratori delle Società Proponenti

Firmato digitalmente da:

MEZZINA ANTONIO

Firmato il 2024/04/08 21:50

Seriale Certificato: 2842312796189458173

Valido dal 11/05/2022 al 09/05/2025

Namirial CA Firma Qualificata

Ing. Antonio Mezzina



Firmato digitalmente da:

PENSATO MAURIZIO FERNANDO BRUNO

Firmato il 2024/04/08 21:48

Seriale Certificato: 2818525

Valido dal 12/10/2023 al 12/10/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Dott. Maurizio Pensato

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome: Emma Pellizzari

Telefono: +49 151 52854448

E-mail: emma.pellizzari@pacifico-energy.com

Allegato:

- **Allegato 1 “Analisi critica della Proposta di Vincolo”** (*Osservazioni tecniche alla Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del “contesto Tiati – Teanum Apulum – Civitate e Bassa Valle Del Fortore”*).

Proposta di dichiarazione di interesse pubblico
formulata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia relativa al contesto
"Tiatì – Teanum Apulum – Civitate e Bassa Valle del Fortore"

Analisi critica della Proposta di Vincolo

8 aprile 2024

Lavoro svolto da:

agr. Barnaba Marinosci
CF MRNBNB88H16D862O
PI 05136290755
via Pilella 19 - 73040 Alliste (LE)
Tel 3293620201
E-mail barnabamarinosci@gmail.com
PEC b.marinosci@epap.conafpec.it

biol. Leonardo Beccarisi
Via D'Enghien 43 - 73013 Galatina (LE)
PI 04434760759
Cell 3209709895
Email beccarisil@gmail.com
PEC leonardo.beccarisi@obpbpec.it



Su incarico di:

Plan A Energy srl



INDICE GENERALE

Premessa	2
Materiali e metodi	2
1ª fase - Analisi critica della “Relazione Generale”	2
Critica alla <i>Premessa</i>	3
Critica al <i>Contesto e localizzazione</i>	4
Critica alla <i>Descrizione del confine</i>	6
Critica all'Indagine bibliografica o <i>Bibliografia</i>	7
2ª fase - Analisi SWOT della proposta	8
Annotazioni ai punti dell'Analisi SWOT.....	10
Discussione e conclusioni	10
Bibliografia	12

ACRONIMI

NTA: Norme Tecniche di Attuazione

PPTR: Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

UCP: Ulteriori Contesti Paesaggistici

PREMESSA

Le presenti osservazioni tecniche confluiscono nelle osservazioni formulate in seguito alla pubblicazione, in data 12 dicembre 2023, sull'Albo Pretorio del Comune di Serracapriola (FG) della “Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto *“Tiati - Teanum Apulum - Civitate* e Bassa Valle del Fortore” formulata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia (di seguito, “Proposta”).

MATERIALI E METODI

Le osservazioni tecniche alla Proposta si articolano in una critica sviluppata per fasi:

- 1ª fase - Analisi critica della “Relazione Generale”;
- 2ª fase - Analisi SWOT della proposta.

1ª FASE - ANALISI CRITICA DELLA “RELAZIONE GENERALE”

Di seguito si riportano le osservazioni tecniche sviluppate a partire dall'analisi critica delle affermazioni riportate nella “Relazione Generale” (Allegato 1 della Proposta), ripercorrendo la stessa suddivisione in capitoli.

Critica alla Premessa

n.	Testo della Proposta	Osservazione
1.1	L'antico insediamento daunio di <i>Tiati</i> (l'odierna San Paolo di Civitate), posto in prossimità del Fortore, in posizione dominante sull'altura di Coppa Mengoni, garantiva il controllo del territorio e, per la vicinanza al fiume e a sorgenti d'acqua dolce, <u>risultava essere un ambiente ad elevata naturalità e biodiversità, particolarmente indicato per le attività di pastorizia e di transumanza, grazie anche alla presenza di estesi pascoli nelle aree contermini.</u> [sottolineatura aggiunta]	Questo è confermato dalla diversa bibliografia. Tuttavia, se la Proposta venisse adottata, si tutelerebbe il territorio attuale e non quello passato, pertanto si tutelerebbe un territorio sostanzialmente di seminati ed interamente votato all'agricoltura intensiva, degradato ed estremamente povero in biodiversità. Le aree che allo stato attuale mantengono una certa naturalità e biodiversità, invece, sono <u>già</u> tutelate da vincoli <i>ad hoc</i> .
1.2	Il paesaggio rurale che il passato ci ha consegnato è punteggiato, inoltre, di numerosi manufatti rurali, quali masserie, poste e poderi, con funzione abitativa o produttiva-agropastorale, dislocati lungo il percorso degli antichi tracciati tratturali che detengono, nel complesso, un elevato valore storico testimoniale, in rapporto ad un territorio tradizionalmente vocato alla monocultura cerealicola.	Non viene eseguita un'analisi cartografica o storica che possa far comprendere quale sia stata la proporzione, nelle epoche passate in termini di chilometri quadrati, tra attività pastorale (testimoniata dalla presenza dei tratturi e del fenomeno della transumanza) e la "tradizionale monocultura cerealicola". Pertanto non si comprende quale sia stata l'estensione della superficie a pascolo e quella cerealicola ed il suo divenire nel tempo. Chi scrive questo commento può, sulla base degli studi effettuati e sulla base del frazionamento catastale del territorio, avanzare delle ipotesi verosimili. Ciò che non è ipotesi ma è certezza, è che attualmente le superfici di pascolo estensivo sono irrisorie sul territorio, il quale è vocato all'agricoltura intensiva (vedi osservazione 1.1) ed è ciò che effettivamente verrà tutelato. Viene omessa l'evoluzione recente del paesaggio, che è caratterizzata da un forte sviluppo dell'agricoltura intensiva a sfavore della pratica antica della pastorizia e della presenza degli spazi naturali a essa funzionali. In questo senso sfugge quale sia il valore identitario storicizzato da salvaguardare.
1.3	L'armatura insediativa storica è costituita dai tratturi legati alla pratica millenaria della transumanza che, grazie alla loro capillare distribuzione sul territorio, consentivano il transito delle greggi ed il collegamento dei pascoli estivi degli altopiani abruzzesi con quelli invernali delle pianure e delle basse colline appulo-lucane, nonché il passaggio delle greggi dal tratturo principale alla locazione di destinazione. Detti tratturi costituiscono una componente territoriale di straordinaria importanza nel Mezzogiorno adriatico e ad essi va attribuito il valore di monumenti alla storia economica di questi territori, interessati dalle migrazioni stagionali degli armenti, nonché di testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca.	Lo stato attuale della quasi totalità dei tratturi, tratturelli e bracci attuali e quella di essere ridotti a semplici strade provinciali, asfaltate. Della loro ampiezza non rimane nulla, in quanto con l'eversione della feudalità e l'abolizione della Regia Dogana Mena delle Pecore nel 1806 e con l'avvento della modernizzazione dell'agricoltura in epoca fascista, tutte le terre disponibili furono convertite all'agricoltura, ridisegnando confini, strade e poderi. La stessa sorte è toccata alle "difese" (boschi, secondo la nomenclatura del fenomeno della transumanza) e alle "locazioni" (terreno fiscale delle Regia Dogana Mena delle Pecore, spesso ubicato ai margini di boschi e di luoghi demaniali, molto esteso in cui, durante

		l'inverno, sostavano le pecore) ¹ . Tuttavia, lo strumento normativo di tutela dei tratturi già esiste e comprende sia gli <i>UCP delle Testimonianze della stratificazione insediativa - Rete dei tratturi</i> , sia l' <i>UCP dell'Area di rispetto delle componenti culturali e insediative - Rete dei tratturi, sensu PPTR</i> .
1.4	Le componenti naturali e antropiche qui descritte e la loro interrelazione sono aspetti che per secoli hanno caratterizzato l'area in esame e conservano tutt'ora un notevole livello di integrità, tale da determinare un insieme paesaggistico di particolare pregio.	È vero in parte che "le componenti naturali e antropiche qui descritte e la loro interrelazione sono aspetti che per secoli hanno caratterizzato l'area in esame", poiché quasi tutte le componenti antropiche visibili nella trama agraria sono state inserite nel territorio a partire dalle opere di bonifica e innovazione agricola condotte durante il periodo fascista, e con lo smembramento del latifondo e appoderamento della Riforma Agraria (anni '50-'60), pertanto non possono aver caratterizzato "per secoli" il territorio. Infatti quasi tutto quello che lo ha caratterizzato per secoli attualmente è scomparso e il paesaggio è oggi caratterizzato dalle scelte di politica agraria portate avanti a partire dagli anni '20 del XX secolo. Noi oggi osserviamo un paesaggio "nuovo" di 100 anni, se paragonato per esempio alle attività di transumanza che affondano le loro radici nelle popolazioni italiche ² .

Critica al *Contesto e localizzazione*

n.	Testo della Proposta	Osservazione
2.1	La naturalità occupa una buona parte della superficie dell'area, ricca di aree boschive che si sviluppano lungo il corso del fiume Fortore e nelle numerose vallecole che sfociano lungo la costa adriatica in cui prevalgono formazioni di cerro e di roverella, governate a ceduo.	Tutti questi elementi sono già finemente individuati e tutelati dal PPTR.
2.2	Le aree a pascolo con formazioni erbacee e arbustive, pur occupando una piccola percentuale dell'area, sono tutt'oggi interessate dal fenomeno della transumanza, come ancora accade tra Masseria Defensola e Masseria San Marzano.	Si puntualizza che il fenomeno storico della transumanza si è connota come un'attività di seminomadismo in cui gli armenti vengono condotti al pascolo nelle aree di pianura in inverno per poi tornare in estate sui pascoli di montagna, percorrendo decine e centinaia di chilometri. Gli ultimi viaggi di transumanza degli ultimi pastori si sono avuti negli anni '70 del XX secolo. La "transumanza" di cui si parla nel testo, al contrario, sembra coincidere con un pascolo estensivo su scala molto più limitata, di pochi chilometri. Non è chiaro dalla documentazione

¹ Rescio, P. Atlante dei Tratturi. Archeologia e Storia dei sistemi agro-silvo-pastorali. (CSL Pegasus Edizioni, 2021).

² Idem.

		dove si collochi "Masseria San Marzano" in quanto non presente nel <i>Sistema delle Tutele</i> del PPTR, mentre risulta una Masseria "Difensola" tutelata in agro di San Paolo di Civitate. Se la Proponente Soprintendenza è a conoscenza di ulteriori Masserie non presenti attualmente nel <i>Sistema delle Tutele</i> (come è di fatto) e di estesi elementi botanico-vegetazionali inquadrabili come <i>UCP - Prati e pascoli naturali</i> non attualmente tutelati, dovrebbe tempestivamente attivarsi per l'inserimento degli stessi nel <i>Sistema</i> ed il conseguente aggiornamento della cartografia regionale, in modo puntuale e circoscritto sul territorio.
2.3	L'intera bassa valle del Fortore è tipizzata da un morfotipo dominante che si è costituito su una struttura fluviale poco ordinatrice rispetto ai tessuti rurali circostanti per ciò che attiene alla trama agraria, che risulta caratterizzata dall'andamento del fiume solo per una modesta parte, infatti gran parte del territorio si distingue per le grandi estensioni monocolturali e seminate.	È corretto: il paesaggio di cui si parla è attualmente dominato dalla monocoltura intensiva seminativa.
2.4	I manufatti edilizi riprendono la tipica architettura rurale diffusa nel nord della Puglia, caratterizzata da elementi sparsi e giustapposti, in alcuni casi con la riunificazione di tutti i locali in un unico complesso. Nelle zone pianeggianti si ritrovano numerosi esempi di case coloniche costruite dall'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia, talvolta in stato di abbandono.	Le case coloniche della Riforma non sono "talvolta" in stato di abbandono ma lo è la quasi totalità, mentre talvolta sono del tutto scomparse dai poderi (demolite) e recuperate come suolo agricolo. Lo stesso destino è riservato agli elementi accessori come pollai, letamai, forni, pozzi, porcilaie, ecc.
2.5	Tra le strutture edilizie e i numerosi centri abitati dell'area, si segnalano complessi di rilevante interesse storico-culturale, quali l'Abbazia di Sant'Agata Martire e la sua chiesa, il complesso di Santa Maria di Ripalta [...] tra le aree soggette a decreto di dichiarazione di interesse culturale ci sono i siti di <i>Tiati - Teanum Apulum - Civitate</i> e di Brecciarà.	Numerose altre masserie non sono presenti nell'elenco, né nel <i>Sistema delle tutele</i> del PPTR, come Masseria Bufalara e Masseria Tovaglia. La Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000 risulta in una preziosa fonte facilmente accessibile per il recupero di questi elementi. Si sollecita la Proponente Soprintendenza ad intraprendere azioni di tutela mirate, tramite inserimenti nella cartografia GIS del PPTR e non ponendo un generale vincolo che "ecceda nella tutela".
2.6	Il territorio risente ancora del profondo legame con il complesso sistema tratturale che costituisce il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese, interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca, e pertanto sottoposto a regime di tutela ai sensi del DM 22/12/1983. Il Regio Tratturo "Aquila-Foggia" attraversa l'area trasversalmente e risulta, in alcuni tratti, ancora leggibile; il Regio Tratturo "Celano-Foggia" e parte del braccio "Nunziatella-Stigliano" ne	Vedi osservazione 1.3.

	definisce il confine a sud.	
2.7	Precisazione sugli habitat di interesse comunitario del Fiume Fortore. A pag. 5 della Proposta, si menzionano due habitat di interesse comunitario "Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i> " e "Fiumi mediterranei a flusso permanente con <i>Glaucium flavum</i> ", a cui corrispondono i codici Natura 2000 rispettivamente 92A0 e 3250.	Si precisa che dai più recenti risultati del monitoraggio degli habitat della Direttiva 92/43/CEE, pubblicati con DGR 2442/2018, risulta la presenza del tipo habitat 92A0 e del tipo "Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i> " (3280).
2.8	Precisazione sulla corologia delle specie faunistiche che popolano il Fiume Fortore. A pag. 5 della Proposta, si menzionano una serie di elementi faunistici di particolare interesse biogeografico (nono, alborella meridionale, tritone italico, ululone appenninico e la raganella italiana) considerandoli "tutti endemismi del distretto zoogeografico dell'Italia centro-meridionale".	Sebbene il documento non fornisca la fonte, le segnalazioni risultano verosimili e coerenti con i dati in allegato al DGR 2442/2018. Invece parzialmente errata è l'attribuzione dello status di endemismo del distretto zoogeografico dell'Italia centro-meridionale, dato che il nono ha corotipo mediterraneo e la raganella italiana è un endemismo italico (Stoch & Genovesi, 2016).
2.9	Precisazione sugli elementi ecologici di valore che caratterizzano l'area umida della foce del Fiume Fortore. A pag. 5 della Proposta, sono citati alcune specie e tipi di vegetazione che caratterizzano l'area umida della foce del Fiume Fortore.	A fianco a specie e tipi di vegetazione di valore conservazionistico, viene riportata la presenza anche del pesce <i>Gambusia affinis</i> e della pianta <i>Xanthium italicum</i> , per le quali si omette di specificare che sono in realtà specie esotiche, quindi tutt'altro che di interesse conservazionistico. Infatti <i>Gambusia affinis</i> è specie esotica invasiva di rilevanza unione (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1203 della Commissione del 12 luglio 2022), mentre <i>Xanthium italicum</i> è specie esotica invasiva (Galasso et al., 2018).
2.10	Precisazione sulla superficie di naturalità e forestale. A pag. 5 della Proposta si attesta che "la naturalità occupa una buona parte della superficie dell'area, ricca di aree boschive".	Si precisa che, considerando le componenti botanico vegetazionali del PPTR quali boschi, prati e pascoli naturali, formazioni arbustive in evoluzione naturale e aree umide, che nel complesso definiscono gli spazi della naturalità, esse ricoprono il 10% della superficie totale dell'area. Considerando soltanto i boschi e le formazioni arbustive, esse occupano una superficie pari al 9% dell'intera area.

Critica alla Descrizione del confine

n.	Testo della Proposta	Osservazione
3.1		L'area oggetto della proposta manca di un carattere di unicità. Nessuno degli elementi ecologici presenti, e neppure una combinazione di questi, è sufficiente per riconoscere un valore di unicità dell'area.
3.2		

Critica all'Indagine bibliografica o *Bibliografia*


n.	Testo della Proposta	Osservazione
4.1	<p>http://cartapulia.it/dettaglio?id=124386 http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/dettagliobene203039 https://download.mase.gov.it/Natura2000/Materiale%20Designazione%20ZSC/Molise/04_Misure%20di%20Conservazione/DGR%20307-2011_PdG_IT7222248.pdf https://www.archeologiadigitale.it/attidaunia/pdf/15-antonacci.pdf https://www.archeologiaviva.it/6395/tiati-teanum-apulum-una-citta-di-frontiera/ https://www.parcogargano.it/poi/fiume-e-foce-del-fortore/ <a "una="" 2018,="" 2442="" a="" affidabili="" alta"="" ancora="" appaiono="" appare="" aree="" avessero="" boschi",="" che="" ciò="" come="" con="" considerazione="" da="" dei="" delimita="" dgr="" di="" documentata="" ecologica="" ecologici="" ed="" enfatiche.="" esistenti="" essere="" evidente="" fonti="" forte="" geografiche="" href="https://www.academia.edu/39588580/La_frequentazione_Altomedievalee_Medievale_a_Breccia_Serracapriola_FG_CatalogoGeneraledeiBeniCulturaliCapitanatamedievale-1998-CalòMarianiM.S.;Dragonara.Ricognizionearcheologica,topograficaestoricasulterritoriodelradiocesidiDragonara.-1985-PasquandreaR.M.;PrimericognizioniarcheologicheeanalisiarchitettonicheelsitodiDragonara(CastelnuovodellaDaunia-FG)-2004-FinocchiettiL.-NardellaC.-CostantiniA;IlcastellodiDragonara,tesidilaureaUniversitàG.D'Annunzio,Pescara1983-NardellaC.;IlcastellodiDragonara,tesidilaureaUniversitàG.D'Annunzio,Pescara1983-CostantiniA.;LaPouille.DuVIauXIIsiècle-MartinJ.M.;LecartulairededeS.MatteodeSeulgolaenCapitanate(Registrod'InstrumentidiS.MariadelGualdo)-1987-MartinJ.M.-MartinJ.M.;tomoVIII;Castelli,torriedoperefortificatediPuglia-1974-DeVitaR.;Tiati-TeanumApulum-Civitate:-1993-AntonacciSampaoloE.-QuiliciL.;Dall'abitatoallacittà.LaromanizzazionedellaDauniaattraversol'evoluzionedeisistemiinsediativi-2008-MarchiM.L.-VolpeG.-StrazzullaM.J.-LeoneD.;ImonasteribenedettinidellaCapitanatamedievaleinInsediamentibenedettiniinPuglia,PasqualeCorsi,catalogodellamostra(Bari1980-1981),acuradiM.S.CalòMariani,vol.I,Galatina1980;Benedettinieordinimonastico-cavallereschiinCapitanataduranteilMedioevoinCapitanatamedievale,PasqualeCorsi(acuradiM.S.CalòMariani),Foggia1998;CodicediplomaticodelMonasterobenedettinodiS.MariadiTremi,Roma,ArmandoPetrucci,1960,p.XV;</p></td><td><p>I testi consultati nell'indagine bibliografica ed elencati nell'apposito capitolo <i>Bibliografia</i>, appaiono nutriti e circostanziati per le epoche storiche che vanno dalla preistoria al Medioevo. Tuttavia qui si interrompono le ricerche bibliografiche del Proponente, le quali, infatti risultano drammaticamente carenti proprio su quella epoca storica recente che più di tutte ha inciso sulla trasformazione del paesaggio in senso agricolo intensivo, che si inaugura a partire dagli anni '20 del XX secolo e si conclude circa 50 anni dopo negli anni '60. Ad oggi viviamo e percepiamo proprio quegli stessi assetti di paesaggio agricolo.</p><p>Ma non solo non vengono menzionati testi che trattino la storia delle politiche agricole del XX secolo, ma non vengono neanche riportati testi che trattino le conseguenze della fine della feudalità (1806), con la soppressione degli ordini monastici e la confisca dei beni, la soppressione della Regia Dogana Mena delle Pecore e la relativa ripercussione sulla gestione del territorio agricolo.</p><p>In generale, la proposta non cita le fonti dei dati ecologici e l'elenco bibliografico è scarso di riferimenti alla letteratura scientifica. La scarsità di prove documentali ha l'effetto che espressioni quali ad esempio quelle riportate a pag. 6 della proposta, " il="" in="" inferiore.<="" l'area,="" l'importanza="" la="" le="" limitrofe="" ma="" medio-alta="" nell'area,="" non="" oggetto.="" oppure="" p="" per="" più="" presenza="" proposta="" quali="" quando="" questa="" requisito="" se="" sembra="" si="" significativa="" sistemi="" sminuire="" soggettive="" sostenere="" sufficientemente="" un="" un'importanza="" valenza="" valutazioni="" vuole="" è=""></p>	

Masseriemedievali.Masserie,massariecarestiedaFederi
collallaDoganadellepecore-RaffaeleLicinio,
MarioAddaEditore,Bari1998.

2^A FASE - ANALISI SWOT DELLA PROPOSTA

La Proposta, con la sua spinta di tutela, comporterà un aggravio dei costi di investimento sugli operatori economici che decideranno di investire nel risanamento degli elementi del paesaggio rurale presenti quali masseria, case coloniche della Riforma, elementi accessori *sensu* PPTR. Tutti questi elementi, è bene ribadirlo, si trovano in stato di abbandono, inagibilità, crollo, poiché per i proprietari non hanno un'utilità né rappresentano un bene su cui investire un capitale per il recupero. A questo si dovrebbe aggiungere l'aggravio di costi di investimento per presentare un'istanza di autorizzazione paesaggista per chi volesse decidere di investire su tali beni, nell'ipotesi che la Proposta venisse adottata.

Analisi SWOT della Proposta



Annotazioni ai punti dell'Analisi SWOT

Punti di debolezza (W).

W.2 Nonostante l'area sia caratterizzata da diversi elementi identitari, questi sono propri di un territorio molto più vasto, che va oltre i limiti definiti dalla Proposta.

W.3 Ad esempio, si vuole tutelare la coltivazione intensiva sul territorio così come viene fatto da circa sessant'anni? E questo che si intende per "immagine identitaria e storicizzata del paesaggio della bassa valle del Fortore"?

Minacce (T).

T.1 Ad esempio, si scoraggerebbero forme di agricoltura ad alto valore aggiunto (colture protette).

T.2 Ad esempio, si scoraggerebbero forme di agricoltura ordinaria quali il vigneto a tendone.

T.3 Ad esempio, si disincentiverebbe il recupero dei manufatti rurali diffusi e non presenti nel Sistema delle Tutele del PPTR (case coloniche della Riforma, elementi accessori, ecc.).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L'approccio della tutela del paesaggio *latu senso*, dovrebbe essere quella, innanzitutto di studiare capillarmente il territorio tramite un approccio multidisciplinare quale quello condotto dal PPTR. Se al *Sistema delle tutele* attuale mancano elementi (come è vero) che possono e devono essere inseriti (vedi: manufatti edilizi quali masserie, case coloniche ecc, oppure contesti naturali quali Prati e pascoli, o arbusteti), ci si aspetterebbe di condurre ulteriori indagini e ricognizioni su territorio e bibliograficamente in modo da inserirli quanto prima nel *Sistema* e dargli degna tutela. Quello che risulta inappropriato, illogico e controproducente per il territorio è porre sotto una generica e stringente tutela aree vaste senza che queste posseggano il requisito di unicità.

Il paesaggio dell'area oggetto della Proposta, dai rilievi e dagli studi effettuati, risulta in una stratificazione di elementi storico-culturali e antropici, costruiti e rimaneggiati nel tempo dalle popolazioni locali, così come anche riportato nella Relazione Generale (Allegato 1 della Proposta). Pertanto la domanda che ci si deve porre è la seguente: cosa si intende tutelare? Si vuole tutelare il paesaggio (scomparso) della Transumanza testimoniato solo da alcuni toponimi e da elementi architettonici oppure l'utilizzo agricolo che ha soppiantato il paesaggio della Transumanza?

Pertanto, l'analisi storica si dovrebbe attestare sulle dinamiche di trasformazione del territorio in termini di destinazioni d'uso e uso del suolo nelle diverse epoche, in modo da inquadrarle con rigore storico. In questo modo si potrebbe riuscire a dare un significato quanto più oggettivo possibile alla parola "tradizione", rendendola scevra da sentimentalismo, e si riuscirebbe ad inquadrare con la giusta prospettiva anche alcuni aspetti percettivi del paesaggio che ci circonda. Lo scopo di questo approccio è quello di discernere tra il paesaggio PERCEPITO in prima persona e nel sentire comune attuale come tradizionale — che spesso si riduce a quello visibile nel tempo presente, che coincide con quello che si è venuto conformandosi durante il vissuto della popolazione attualmente in vita e quindi recentissimo, risalente agli ultimi 80 anni — e l'evoluzione storica del paesaggio stesso nelle diverse epoche.

Considerato l'inciso inserito nel capitolo del *Contesto e localizzazione* riguardante gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, si aggiunge alle conclusioni anche questo argomento di attualità. La normativa in campo ambientale fornisce gli strumenti delle "opere di mitigazione" e delle "opere di compensazione" Date le premesse di (I) parità di interesse nazionale tra tutela paesaggistica e produzione energetica; (II) crisi del settore agricolo; (III) agrivoltaico come volano per la produzione

agricola e l'innovazione in agricoltura; ci si aspetterebbe un ruolo proattivo da parte degli enti valutatori, in grado di cogliere l'opportunità di sviluppo sul territorio e di sfruttare le soluzioni normative rappresentate dalle misure di compensazione come strumento di miglioramento e recupero di quei beni paesaggistici che è d'obbligo tutelare. Per esempio, nella fattispecie nell'ambito del progetto agrivoltaico denominato "Bufalara" sito in agro di Serracapriola, si prevede il risanamento conservativo delle Case coloniche dei poderi della Riforma Agraria nonché Masseria Bufalara, che il PPTR individua come elementi da tutelare e che attualmente sono abbandonate, diroccate, inagibili. Il singolo proprietario ed agricoltore, infatti, non ha la forza economica per fare lo stesso, nonché per avviare una istanza di autorizzazione paesaggistica (nel caso in cui la Proposta venisse adottata) per i costi proibitivi.

Si voglio, inoltre, qui riportare alcuni retroscena sulle fasi di progettazione degli impianti agrivoltaici. Nelle fasi di progettazione, le particelle catastali di terreni nella disponibilità delle società proponenti e ricadenti nelle aree tutelate individuate dal PPTR come "UCP - Aree di rispetto", vengono spesso destinate alle misure di mitigazione e compensazione. In questo modo si attuano alla lettera le misure di salvaguardia e di utilizzazione previste dalle NTA del PPTR. Ad esempio, nelle "Aree di rispetto dei boschi" si attua la rinaturalizzazione e l'avanzamento del bosco, che è l'obiettivo precipuo di tali "Aree". Si riporta ciò per avvalorare i vincoli di tutela già presenti in Puglia grazie al PPTR.

Il PPTR spiega in maniera sintetica e completa questo processo storico nelle diverse schede degli ambiti paesaggistici, descrivendo il paesaggio rurale, i fenomeni insediativi e l'avvicinarsi dei diversi paesaggi passati fino a quello attuale. Alla luce di quanto esposto sopra si deduce che il paesaggio rurale non è un dato immutabile ma è in continuo mutamento, rimodellato incessantemente dalle attività della popolazione che lo vive e dal quale ne trae sostentamento.

Erroneamente si potrebbe pensare che il paesaggio sia espressione di un ambiente naturale, cioè governato dalla natura. Altrettanto erroneamente si potrebbe pensare che il paesaggio rurale che noi siamo abituati a riconoscere sia sempre stato così, immutato nei millenni. Il PPTR spiega bene quanto ciò non sia vero: enuncia i principi e dispone le linee guida per la tutela e la conservazione del paesaggio riconoscendo che quest'ultimo necessariamente è il frutto delle attività e del lavoro dell'uomo in un determinato periodo storico.

Il PPTR non si propone sicuramente di conservare il paesaggio cercando di cristallizzarlo, identico a se stesso, nel tempo anzi ne parla definendolo come "un giacimento straordinario di saperi e di culture urbane e rurali, a volte sopite, dormienti, soffocate da visioni individualistiche, economicistiche e contingenti dell'uso del territorio; ma che possono tornare a riempirsi di significati collettivi per il futuro. Il paesaggio è il ponte fra conservazione e innovazione, consente alla società locale di "ripensare se stessa", di ancorare l'innovazione alla propria identità, alla propria cultura, ai propri valori simbolici, sviluppando coscienza di luogo". Al contrario il PPTR dispone un'azione di tutela del paesaggio cercando una sintesi tra le diverse istanze del territorio.

Un'azione presuppone uno scopo che si intende raggiungere. L'azione della conservazione, quindi, richiede di rispondere ad un quesito fondamentale: qual è lo scopo della conservazione? Se consideriamo il paesaggio rurale, lo scopo della sua conservazione sarebbe quello di mantenerlo immutato, uguale a se stesso idealmente per sempre. Ma lo scopo della conservazione del paesaggio agrario così inteso cadrebbe inevitabilmente in contraddizione con lo scopo dell'esistenza stessa del paesaggio agrario che è quello di servire alle attività produttive agricole ed economiche della popolazione locale. Per fare l'esempio opposto, l'obiettivo di conservazione di un'area naturale incontaminata sarebbe invece coerente con l'esistenza della stessa, in quanto quest'ultima perpetra se stessa senza avere un'utilità (almeno non diretta) per l'uomo, né tantomeno origina dall'attività dell'uomo stesso. Una visione sentimentalista dei paesaggi che siamo abituati ad apprezzare potrebbe sposare questo malinteso senso della tutela paesaggistica e cadere in questa contraddizione.

Il paesaggio agrario, invece, è l'espressione dell'attività lavorativa agricola della popolazione e del periodo storico in cui si colloca, in combinazione con le caratteristiche pedoclimatiche,

idrogeomorfologici e botanico-vegetazionali del territorio. Pertanto conservando identico a se stesso il paesaggio agrario che si è abituati a riconoscere, non si fa altro che dichiarare di voler conservare il paesaggio agrario che si è creato durante tutto l'Ottocento e soprattutto durante la prima metà del Novecento. Ma soprattutto si dichiara, *in re ipsa*, di voler conservare un modo di produzione agricola novecentesca, incentrato sulla cosiddetta Rivoluzione Verde dell'agricoltura intensiva. E qui la contraddizione diventa evidente, se non concettualmente, sicuramente visivamente, assistendo a campagne coltivate in modo intensivo, a masserie e case coloniche diroccate, a elementi accessori degradati. Venendo a mancare i presupposti socio-economici dell'utilità di questi elementi, semplicemente sono venuti a mancare i motivi della loro esistenza, che infatti sono avviati alla scomparsa. La loro tutela e conservazione, quindi, passa necessariamente dal ritrovare uno scopo alla loro esistenza.

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV. **Il paesaggio toscano. L'opera dell'uomo e la nascita di un mito**. (Silvana Editoriale, 2004).
- AA. VV. **La casa rurale**. Numero speciale della Rivista di Estimo Agrario e Genio Rurale. Supplemento al N. 4 dell'aprile 1940-XVIII.
- Galasso G., Conti F., Peruzzi L., Ardenghi N.M.G., Banfi E., Celesti-Grappo L., Albano A., Alessandrini A., Bacchetta G., Ballelli S., Bandini Mazzanti M., Barberis G., Bernardo L., Blasi C., Bouvet D., Bovio M., Cecchi L., Del Guacchio E., Domina G., Fascetti S., Gallo L., Gubellini L., Guiggi A., Iamónico D., Iberite M., Jiménez-Mejías P., Lattanzi E., Marchetti D., Martinetto E., Masin R.R., Medagli P., Passalacqua N.G., Peccenini S., Pennesi R., Pierini B., Podda L., Poldini L., Prosser F., Raimondo F.M., Roma-Marzio F., Rosati L., Santangelo A., Scoppola A., Scortegagna S., Selvaggi A., Selvi F., Soldano A., Stinca A., Wagensommer R.P., Wilhalm T., Bartolucci F. **An updated checklist of the vascular flora alien to Italy**. Plant Biosystems 152:179–303 (2018).
- Manganaro A. **Dei Censi sui Demani Comunali**. Discorso letto innanzi alle Commissioni di prima istanza da Manganaro Alessandro. (Tipografia e Cartoleria Leggieri, Altamura, 1881).
- Marinelli, F. **Gli usi civici**. Terza edizione. (Giuffrè Francis & Lefebvre SpA, Milano, 2022).
- Monterisi V. **L'elettrificazione della campagna, l'irrigazione e la riforma agraria. Discorso pronunciato all'assemblea costituente nella seduta del 13 maggio 1947**. (Tipografia della Camera dei Deputati, 1947).
- Pampaloni, A. **Considerazioni sul prezzo di vendita del fondo ai contadini assegnatari della Riforma**. Rivista di Politica Agraria, Anno III - N. 4, Dicembre 1956. (Edizioni Agricole Bologna, 1956).
- Fr. Tommaso da Morcone (Plensio, G.). **San Marco la Catola. Schegge di storia**. (Castelvecchio di Puglia (FG), 1992).
- Ramadoro, A. **L'opera della Riforma fondiaria e i suoi effetti economici e sociali**. Conferenza tenuta nel salone di rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Taranto il 18 febbraio 1956. Quaderni "Decennio del Corriere". (Edizioni del "Corriere del Giorno", Taranto, 1956).
- Ramondo, A. **Bonifica: questioni vecchie, tempi nuovi**. Estratto da Rivista di Politica Agraria, Anno II - N. 2. (Edizioni Agricole Bologna, 1955).
- Rescio, P. **Atlante dei Tratturi. Archeologia e Storia dei sistemi agro-silvo-pastorali**. (CSL Pegasus Edizioni, 2021).
- Svidercoschi, A. **Bonifica e Riforma Fondiaria**. A cura delle A. C. L. I. di Bari. (Arti Grafiche Favia Bari-Roma, 1954).

-
- Stoch F., Genovesi P. (ed.). **Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali**. ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 141/2016 (2016).
 - Vicinelli, P. **I problemi del lavoro agricolo nel Mezzogiorno d'Italia**. Rivista di Politica Agraria, Anno III - N. 4, Dicembre 1956. (Edizioni Agricole Bologna, 1956).